



FONDAZIONE CRC

REGOLAMENTO

DELLE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

*Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 9 giugno 2014 e modificato dal
Consiglio Generale nella seduta del 13 luglio 2015*

TITOLO I

PREMESSE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali

TITOLO II

COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ORGANI E DELLA STRUTTURA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Art. 4 - Collaborazione tra gli Organi

Art. 5 - Consiglio Generale

Art. 6 - Consiglio di amministrazione

Art. 7 - Struttura operativa

TITOLO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 8 - Attività di programmazione

Art. 9 - Piano programmatico pluriennale

Art. 10 - Documento programmatico previsionale annuale

TITOLO IV

DESTINATARI E STRUMENTI DI INTERVENTO

Art. 11 - Soggetti destinatari

Art. 12 - Strumenti di Intervento

Art. 13 - Progetti propri

Art. 14 - Bandi

Art. 15 - Sessioni Erogative

Art. 16 - Interventi pluriennali

TITOLO V

ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO

Art. 17 - Ammissibilità

Art. 18 - Criteri per la valutazione delle richieste di contributo

Art. 19 - Esame delle richieste di contributo

Art. 20 - Deliberazione dei contributi

Art. 21 - Erogazione dei contributi

Art. 22 - Revoca o sospensione dei contributi

Art. 23 - Monitoraggio e valutazione dei risultati

Art. 24 - Rapporto annuale

TITOLO VI

PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORME TRANSITORIE

Art. 25 - Pubblicità della documentazione istituzionale

Art. 26 - Norme transitorie

TITOLO I - PREMESSE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, di seguito indicata come "*Fondazione*", disciplina l'esercizio delle attività istituzionali della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "*attività istituzionali*", l'insieme delle attività dedicate al perseguimento delle finalità di utilità sociale e di sviluppo socio-economico del territorio di riferimento nell'ambito degli individuati Settori e attuate attraverso molteplici modalità di intervento;
 - b) per "*struttura operativa*", l'insieme delle persone in servizio presso la Fondazione e dedite all'attività istituzionale;
 - c) per "*contributo*", la destinazione di somme di denaro o la fornitura di beni e/o servizi deliberate dalla Fondazione a favore di soggetti terzi, per la realizzazione di iniziative o progetti rientranti nei Settori di intervento della stessa Fondazione;
 - d) per "*erogazione*", la liquidazione di somme di denaro, l'erogazione di servizi o la consegna di beni in adempimento delle adottate deliberazioni;
 - e) per "*Progetto proprio*", qualsiasi intervento ideato e promosso dalla Fondazione, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, realizzato nei Settori di intervento e destinato a produrre risultati, anche innovativi, in un arco temporale determinato;
 - f) per "*Bando*", l'invito pubblico a presentare iniziative e progetti, entro finestre temporali definite e con ambiti e regole specifiche individuate nello stesso avviso di Bando;
 - g) per "*Sessione erogativa*", le riunioni e le sedute nelle quali si valutano le richieste di contributo pervenute per iniziative, progetti ed eventi, entro finestre temporali definite e con ambiti e regole stabilite nel Documento Programmatico Previsionale vigente e nel relativo invito pubblico;
 - h) per "*impegno*", l'impegno a deliberare un contributo nell'esercizio successivo o negli esercizi successivi, con copertura garantita dal Fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
 - i) per "*filoni di intervento*", le tematiche di interesse per la Fondazione, individuate nell'ambito dei Settori di intervento e su cui concentrare gli sforzi di programmazione e di azione;

- j) per "*altri soggetti*" o "*soggetti terzi*" o "*terzi*", i soggetti estranei alla Fondazione. Fra questi non rientrano i soggetti, anche non societari, legati alla Fondazione stessa da vincoli di carattere patrimoniale e organizzativo, tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.
2. Ai fini del presente Regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'art. 1, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 3
(Principi generali)

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo socio-economico nell'ambito dei Settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio Generale, nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza e trasparenza, motivando le scelte effettuate, utilizzando al meglio le risorse a disposizione e dando rilievo alla valenza sociale, culturale e alla ricaduta socio-economica delle iniziative promosse e/o sostenute.
2. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e programmazione – annuale e pluriennale – nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e di efficienza degli interventi, sia assumendo iniziative proprie, tra cui anche l'eventuale ricorso ad investimenti sul territorio, che sostenendo quelle promosse da terzi, valorizzandone il coordinamento con gli interventi programmati dalle istituzioni e dagli enti pubblici, oltre che dai soggetti privati operanti sul territorio.
3. La Fondazione destina a favore delle attività istituzionali le risorse rivenienti, una volta effettuati gli accantonamenti a riserva, dal Bilancio di esercizio antecedente all'anno in corso, al fine di disporre di risorse certe e preservare in tal modo l'integrità del proprio patrimonio, nell'interesse anche delle generazioni future.
4. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative, la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali e pluriennali.
5. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
 - a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
 - b) l'erogazione di contributi o la fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi;
 - c) l'erogazione, in via eccezionale e residuale, di contributi a sostegno dell'attività ordinaria di soggetti da preservare per la loro valenza storica, sociale o culturale o a favore di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, quanto meno a livello locale;
 - d) l'eventuale ingresso o mantenimento della qualifica di associato o socio in soggetti senza finalità di lucro operanti sul territorio di riferimento;
 - e) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

- 5.1 La Fondazione, utilizzando le disponibilità dedicate all'attività istituzionale, può effettuare investimenti con attese redditività inferiori a quelle di mercato, in realtà economiche del territorio di riferimento e in grado di contribuire allo sviluppo socio-economico del medesimo.
6. La Fondazione svolge la propria attività, di cui ai precedenti commi, prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività e precisamente nei Comuni delle zone di Cuneo, di Alba e di Mondovì riportati nella tabella 1) in calce allo Statuto. Per il perseguimento dei propri scopi ed in via non prevalente, la Fondazione può anche operare in altri ambiti territoriali della provincia di Cuneo e in ambito regionale, nazionale ed internazionale, eventualmente con il coordinamento dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) o di altri enti simili.
7. La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, svolge la propria attività in via prevalente nei Settori rilevanti, scelti tra quelli ammessi, con le modalità previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
8. La scelta delle iniziative proprie o di quelle destinarie di erogazioni avviene sulla base dei principi di trasparenza, piena corrispondenza con i fini della Fondazione e meritevolezza, nonché attraverso l'attenta analisi del rilievo sociale dell'organizzazione e del progetto finanziato e della valutazione dei benefici attesi.

TITOLO II – COMPETENZE e FUNZIONI degli ORGANI e della STRUTTURA nell'AMBITO delle ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Art. 4

(Collaborazione tra gli Organi)

1. Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
2. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

Art. 5

(Consiglio Generale)

1. Il Consiglio Generale è responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

2. Il Consiglio Generale esercita le attribuzioni disposte dall'art. 14 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio delle attività istituzionali sono di competenza di tale Organo:
 - a) la determinazione di programmi pluriennali di attività (per un massimo di 4 anni) individuando i settori di intervento, rilevanti e non, ai quali destinare le risorse disponibili e definendo, in linea di massima e sulla scorta di specifiche analisi di fattibilità, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi e la verifica dei risultati;
 - b) l'approvazione del documento programmatico previsionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
 - c) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, comprensivi del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) l'istituzione di imprese strumentali, l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse.
3. Il Consiglio Generale, per la determinazione dei programmi annuali e pluriennali di cui al comma precedente, può articolarsi in Commissioni consultive per Settori di intervento.

Art. 6

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dallo Statuto.
2. Nell'esercizio delle attività istituzionali sono di competenza del Consiglio:
 - a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione - pluriennale e annuale - definita dal Consiglio Generale;
 - b) la predisposizione del Documento Programmatico Previsionale annuale, da sottoporre al Consiglio Generale per l'approvazione;
 - c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, comprensivi del bilancio di missione;
 - d) la predisposizione di relazioni semestrali sulla realizzata attività istituzionale da portare all'attenzione del Consiglio Generale.
3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in tutte le materie di competenza del Consiglio Generale stesso.

Art. 7

(Struttura operativa)

1. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo significativo nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di oggettività, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita professionale.

2. Sulla scorta degli indirizzi conferiti dal Consiglio Generale e in esecuzione di delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, la struttura operativa, coordinata dal Direttore Generale, provvede secondo criteri di imparzialità, oggettività, economicità, comparazione e non discriminazione:
 - a) al supporto degli Organi deliberanti nella fase di programmazione;
 - b) alla progettazione delle iniziative proprie (progetti, Bandi, etc.) da sottoporre agli Organi deliberanti e alla loro successiva attuazione;
 - c) all'istruttoria delle iniziative di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti;
 - d) al monitoraggio delle attività sostenute, anche sotto il profilo della valutazione dei risultati e, ove prevista, degli effetti.

TITOLO III – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 8

(Attività di programmazione)

1. La Fondazione, al fine di elaborare i Piani Programmatici Pluriennali e i Documenti Programmatici Previsionali annuali, raccoglie i dati e le informazioni necessarie, derivanti principalmente:
 - a) dal confronto con riconosciuti esperti delle materie rientranti tra i Settori di intervento e con i responsabili dei soggetti pubblici o privi di finalità di lucro operanti sul territorio;
 - b) dalle risultanze emergenti dalle ricerche socio-economiche promosse dalla Fondazione per appurare, in maniera oggettiva, esigenze e aspettative del territorio e dagli istituiti tavoli tematici di ascolto e confronto con i soggetti operanti sul territorio;
 - c) dalle attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative sostenute.

Art. 9

(Piano Programmatico Pluriennale)

1. Il Piano Programmatico Pluriennale di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) dello Statuto stabilisce gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi e la verifica dei risultati, individua i Settori di intervento, rilevanti e non, ai quali destinare le risorse disponibili e ha una durata massima di 4 anni.
2. Il Piano Programmatico Pluriennale, in particolare:
 - individua le strategie e i criteri generali e, nell'ambito di ciascun Settore, le finalità, i filoni prioritari e i relativi obiettivi specifici;
 - identifica le risorse da destinare nel complesso a favore dell'attività istituzionale;
 - stabilisce il piano di monitoraggio e di valutazione dell'eventuale raggiungimento dei prefissati obiettivi e degli attesi risultati.
3. Sulla base della rendicontazione periodica dell'attività svolta, il Piano Programmatico Pluriennale viene sottoposto a verifica, al fine di riscontrare l'eventuale motivata esigenza di variazioni e/o implementazioni a cura degli Organi deliberanti.

Art. 10

(Documento Programmatico Previsionale annuale)

1. Il Documento Programmatico Previsionale, approvato entro il mese di ottobre di ogni anno, contiene gli obiettivi e le linee di operatività e intervento per l'anno successivo.
2. Il Documento Programmatico Previsionale individua, nell'ambito di ciascun Settore, gli obiettivi e i filoni prioritari e i criteri generali di intervento, identifica gli strumenti da adottare e le risorse da destinare nel complesso a favore dell'attività istituzionale e singolarmente a favore di ogni Settore, e stabilisce il piano di monitoraggio e valutazione dell'eventuale raggiungimento dei prefissati obiettivi e degli attesi risultati.
3. Il Documento Programmatico Previsionale, in particolare, prevede:
 - i Progetti propri e i Bandi - con indicazione di massima, per questi ultimi, delle tempistiche - che si intendono realizzare e il budget da mettere a tal fine a disposizione, sia nel complesso che per ogni Settore di intervento;
 - il programma delle Sessioni erogative, con indicazione delle iniziative ammissibili, delle tempistiche di presentazione delle domande, del previsto periodo di deliberazione e delle risorse che si intendono a tal fine mettere a disposizione, sia nel complesso che per ogni Settore di intervento.
4. In preparazione dell'approvazione del Documento Programmatico Previsionale annuale, il Consiglio Generale verifica l'eventuale attualità delle previsioni contenute nel Piano Programmatico Pluriennale e apporta le variazioni e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, adeguatamente motivando.
5. In adempimento dell'approvato Documento Programmatico Previsionale annuale e al fine di una puntuale programmazione, il Consiglio di Amministrazione definisce ad inizio anno e aggiorna se del caso, in corso d'anno, il Piano di lavoro delle attività da realizzare.

TITOLO IV - DESTINATARI e STRUMENTI di INTERVENTO

Art. 11

(Soggetti destinatari)

1. La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che presentino cumulativamente i requisiti previsti dal presente articolo, dallo Statuto e dalla legge, nonché quelli tempo per tempo dettati dall'Autorità di vigilanza competente.
2. I soggetti destinatari delle erogazioni devono in ogni caso:
 - a) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
 - b) operare nei Settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione;

- c) non avere finalità di lucro. L' assenza di finalità lucrative deve essere sanzionata attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del soggetto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, per la parte eccedente il valore nominale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.
3. I soggetti destinatari dei contributi devono essere organizzati e formalmente costituiti per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata, operare nell'ambito dei Settori di intervento e possedere le necessarie competenze e conoscenze, quale ulteriore garanzia di realizzazione e sostenibilità dell'iniziativa finanziata.
4. Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di:
- enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni;
 - partiti o movimenti politici;
 - organizzazioni sindacali, di patronato o di categoria per l'ordinaria loro attività di gestione;
 - consorzi di qualsiasi tipo, le cui quote siano detenute in maggioranza da imprese con finalità di lucro;
 - persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca, purchè assegnati a fronte di Avvisi o Bandi opportunamente pubblicizzati e previa valutazione comparativa;
 - soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguite.
5. Il divieto di intervento a favore di imprese di qualsiasi natura è da riferire a quei soggetti che abbiano come scopo, risultante dallo Statuto, la produzione e il conseguimento di un lucro; pertanto, non costituiscono impedimento all'intervento della Fondazione:
- le eventuali attività commerciali o imprenditoriali marginalmente svolte dagli Enti non profit quando tali attività siano esclusivamente funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali, non di lucro, ma di interesse generale di utilità sociale e di promozione dello sviluppo socio-economico;
 - le eventuali presenze, tra gli associati o i soci, di imprese con finalità di lucro, purchè riguardanti Enti non profit di ampia valenza o significativa rappresentatività territoriale, costituiti da un numero adeguato di soggetti attivi sul territorio e che si prefiggono finalità di utilità sociale e/o di promozione dello sviluppo socio-economico, con particolare attenzione per quelli operanti in aree disagiate.
6. Le Agenzie di Formazione Professionale, le Aziende Turistiche Locali e le Enotecche Regionali, a prescindere dalla rivestita natura giuridica e fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, rientrano a pieno titolo tra i soggetti destinatari delle erogazioni, in considerazione delle finalità educative, sociali e di promozione del territorio dalle stesse perseguite.

7. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito delle Sessioni erogative o dei Bandi, eventuali ulteriori requisiti per la presentazione delle richieste, al fine di indirizzare e concentrare gli interventi e accrescerne in tal modo l'efficacia.

Art. 12

(Strumenti di Intervento)

1. La Fondazione esplica la propria attività istituzionale facendo ricorso a Progetti propri, Bandi e Sessioni erogative, oltre alla realizzazione di interventi pluriennali.

Art. 13

(Progetti propri)

1. La Fondazione promuove la realizzazione di Progetti propri quando intende sperimentare politiche innovative, promuovere iniziative di valenza ampia o quando vi è l'esigenza di perseguire un obiettivo specifico, per il quale le richieste di contributo provenienti dal territorio non abbiano fornito risposte adeguate rispetto alle indicazioni contenute nei documenti programmatici.
2. I Progetti propri della Fondazione sono di norma realizzati in collaborazione con altri soggetti attivi sul territorio, qualora ciò ne consenta una maggiore efficacia.
3. Per ogni Progetto proprio viene individuato un referente interno alla Fondazione, incaricato di monitorarne e coordinarne le attività.
4. I Progetti propri della Fondazione sono realizzati secondo le seguenti fasi:
 - osservazione e analisi delle necessità emergenti dal territorio;
 - identificazione del bisogno;
 - progettazione dell'iniziativa e dell'eventuale rete di collaborazioni a tal fine necessaria;
 - presentazione del Progetto - comprensivo del preventivato budget - al Consiglio di Amministrazione, per le conseguenti valutazioni e deliberazioni di competenza;
 - affidamento e stipula dei necessari incarichi e accordi con i soggetti che dovessero eventualmente collaborare al Progetto;
 - presentazione al Consiglio di Amministrazione di periodici stati di avanzamenti del Progetto, al fine di consentirne il monitoraggio;
 - conclusione del Progetto e conseguente presentazione al Consiglio di Amministrazione di apposita relazione conclusiva, in cui riportare le attività condotte e i costi sostenuti;
 - valutazione dei risultati e, ove previsto, degli effetti del Progetto.

Art. 14

(Bandi)

1. La Fondazione promuove la realizzazione di Bandi, quale modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare su richiesta di terzi, al fine di stimolare il territorio a presentare progetti coerenti con gli individuati obiettivi, sollecitando in tal modo l'iniziativa, la creatività e la competizione tra i soggetti potenzialmente interessati.
2. I Bandi sono di norma aperti al pubblico e resi visibili sul sito internet della Fondazione o utilizzando altre modalità; in casi eccezionali si potrà far ricorso al Bando ad inviti.
3. Per ogni Bando viene individuato un referente interno alla Fondazione, incaricato di monitorarne e coordinarne le attività e a cui eventualmente rivolgersi per ogni informazione utile.
4. I Bandi promossi dalla Fondazione individuano, quanto meno, i seguenti aspetti:
 - l'oggetto e le iniziative finanziabili;
 - gli obiettivi;
 - gli Enti ammessi a presentare domanda;
 - il budget;
 - i criteri di valutazione delle domande e l'indicazione dei rispettivi punteggi;
 - la documentazione e le informazioni da fornire a supporto della domanda;
 - le modalità di presentazione delle domande e le relative tempistiche;
 - i necessari elementi soggettivi e oggettivi e le tempistiche, da rispettare a pena di inammissibilità;
 - le regole di rendicontazione del contributo;
 - le modalità di monitoraggio e/o valutazione delle iniziative sostenute.
5. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del Bando, definisce inoltre le modalità di individuazione dei soggetti incaricati della valutazione tecnica delle domande.

Art. 15

(Sessioni erogative)

1. La Fondazione ricorre alle Sessioni erogative per valutare le proposte provenienti da soggetti terzi, negli ambiti in cui non sia già attivo apposito Bando.
2. Le Sessioni erogative promosse dalla Fondazione individuano, quanto meno, i seguenti aspetti:
 - i filoni di intervento nell'ambito dei quali è possibile richiedere un contributo;
 - le iniziative che eventualmente si ritiene di non finanziare;
 - le risorse disponibili;
 - l'eventuale indicazione di importi massimi e/o minimi richiedibili;
 - i criteri di valutazione delle domande;

- le modalità di presentazione delle domande e le relative tempistiche;
- i necessari elementi soggettivi e oggettivi e le tempistiche, da rispettare a pena di inammissibilità;
- le stabilite regole di rendicontazione del contributo;
- le modalità di monitoraggio e/o valutazione delle iniziative sostenute.

Art. 16

(Interventi pluriennali)

1. La Fondazione può assumere impegni pluriennali e comunque entro un arco temporale definito, al fine di sostenere programmati interventi in grado di generare ricadute ampie e strutturali, a beneficio del territorio di riferimento.
2. La Fondazione si impegna a tal fine a destinare alla realizzazione di iniziative di soggetti terzi che comportino erogazioni pluriennali non più del 30% delle risorse a disposizione per ciascun esercizio, orientando la propria azione al finanziamento di lotti funzionali; ciò posto, sarà comunque privilegiata la continuità degli interventi erogativi funzionali al completamento delle avviate iniziative pluriennali.
3. L'assunzione degli impegni per le iniziative di soggetti terzi è condizionata:
 - all'effettiva disponibilità di risorse, ivi incluse quelle presenti nel Fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
 - alle previsioni dei vigenti documenti programmatici.
4. La Fondazione, nei primi mesi di ciascun esercizio, effettua l'analisi degli impegni gravanti sull'anno, al fine di verificare l'effettiva esigenza di risorse e decidere:
 - la conversione in delibera degli assunti impegni, in caso di documentato regolare avanzamento delle programmate iniziative;
 - la posticipazione, in tutto o in parte, degli assunti impegni, in caso di documentato ritardo nell'esecuzione delle programmate iniziative;
 - l'annullamento, in tutto o in parte, degli assunti impegni, in caso di sopraggiunta irrealizzabilità delle programmate iniziative, di considerevole ingiustificato ritardo, di significativo intervenuto mutamento delle stesse rispetto alle iniziali intenzioni o di altro grave motivo.
5. Gli impegni pluriennali sono definiti per tranches contributive da imputare all'esercizio corrispondente. Lo stanziamento dei contributi successivi al primo è condizionato al regolare avanzamento dell'iniziativa.

TITOLO V – ISTRUTTORIA, CRITERI di VALUTAZIONE, EROGAZIONE e MONITORAGGIO

Art. 17

(Ammissibilità)

1. Le richieste di intervento, nell'ambito dei Bandi e delle Sessioni erogative, devono essere, a pena di inammissibilità:
 - presentate on line, da parte di soggetti ammissibili, entro i previsti termini;
 - adeguatamente documentate, allegando (di norma in formato digitale):
 - ✓ il previsto modulo di richiesta del contributo, debitamente sottoscritto;
 - ✓ l'Atto costitutivo e lo Statuto;
 - ✓ la composizione dell'Organo direttivo;
 - ✓ l'ultimo Bilancio consuntivo approvato;
 - ✓ il documento di identità del legale rappresentante;
 - ✓ la relazione descrittiva della prevista iniziativa;
 - essere conformi, per quanto attiene l'oggetto, ai vigenti documenti programmatici e non rientrare nelle previste clausole di esclusione.
2. Eventuali ulteriori documenti, informazioni e/o adempimenti ritenuti necessari, a pena di inammissibilità, potranno essere individuati nell'ambito di ciascun Bando.
3. La documentazione pervenuta è archiviata e gestita in formato elettronico e costituisce la base documentale formale a cui fare riferimento in caso di verifiche e/o controlli.
4. In caso di scadenze che intervengono in giorni festivi o prefestivi, le stesse si intendono tacitamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
5. La valutazione d'inammissibilità viene effettuata, sulla base delle prescritte indicazioni, a cura della struttura operativa e comunicata per iscritto al soggetto richiedente, con indicazione della relativa motivazione.

Art. 18

(Criteri per la valutazione delle richieste di contributo)

1. Nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, la Fondazione si atterrà alla valutazione obiettiva delle iniziative, avendo come unica finalità l'interesse generale della propria comunità di riferimento e il miglior perseguimento dei previsti fini statutarie e programmatici.
2. La struttura operativa, in sede di istruttoria delle domande di contributo pervenute e ritenute ammissibili, valuta la rispondenza della proposta iniziativa ai vigenti documenti programmatici, ai criteri stabiliti dal presente Regolamento e qui di seguito riportati, nonché a quelli ulteriori eventualmente disposti dai documenti programmatici:

- a) attinenza con i filoni di intervento e gli obiettivi specifici individuati, per ciascun Settore, dal vigente Documento Programmatico Previsionale;
- b) efficacia dell'iniziativa, in termini di coerenza, adeguatezza e innovatività delle azioni disposte in rapporto ai bisogni da soddisfare e agli obiettivi da cogliere;
- c) ampiezza delle ricadute, in termini di numerosità dei beneficiari diretti e indiretti dell'iniziativa e di durata nel tempo degli effetti generati;
- d) solidità finanziaria dell'iniziativa, in termini di:
 - coerenza interna dell'iniziativa, avendo riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - ampiezza e certezza degli indicati cofinanziamenti;
 - avvio in tempi celeri e certi delle previste attività e sostenibilità dell'iniziativa nel tempo.
- e) partnership dell'iniziativa, in termini di:
 - ampiezza e qualità delle previste collaborazioni;
 - compatibilità degli interventi ai piani programmatici degli Enti locali competenti per territorio.

Art. 19

(Esame delle richieste di contributo)

1. La valutazione tecnica delle domande ammissibili viene effettuata:
 - per le Sessioni Erogative: a cura della struttura operativa sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 2 del presente Regolamento. A supporto di tale attività di valutazione la struttura operativa potrà, se del caso, contattare i richiedenti per ulteriori approfondimenti o svolgere sopralluoghi in loco;
 - per i Bandi: a cura di esperti esterni, indipendenti, non coinvolti, né direttamente né indirettamente, nelle iniziative aderenti al Bando oppure a cura della struttura operativa; le relative scelte sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Al termine della valutazione, la struttura operativa predispose e porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione:
 - le schede di sintesi e gli esiti della valutazione, per quanto concerne le Sessioni Erogative;
 - le schede di sintesi e relative graduatorie di meritevolezza, per quanto attiene i Bandi e su eventuale supporto di individuati esperti esterni.

Art. 20

(Deliberazione dei contributi)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alle domande di contributo sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dalla struttura operativa o delle graduatorie di meritevolezza in caso di Bandi e tenendo conto di eventuali contestuali istanze di contributo o pregresse assegnazioni da

parte/al medesimo richiedente o comunque indirizzate a favore della stessa località ove è rivolta l'iniziativa od ove ha sede lo stesso soggetto richiedente.

2. La delibera del Consiglio di Amministrazione assume, di norma, una delle seguenti tipologie:
 - conferimento di un contributo di importo definito nel suo ammontare;
 - conferimento di un contributo pari ad una percentuale del costo totale dell'iniziativa e consistente in un definito importo massimo;
 - conferimento di un contributo condizionato alla realizzazione di indicati eventi e/o adempimenti;
 - assunzione, su uno o più esercizi successivi, di un impegno economico.
3. Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono riportate a verbale e delle stesse è data informativa scritta ai soggetti richiedenti, con indicazione:
 - dell'eventuale contributo concesso, delle previste modalità di rendicontazione e della data di scadenza per la relativa rendicontazione;
 - della motivazione del mancato accoglimento.
4. In limitate circostanze d'opportunità o d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione può anticipare la valutazione e la conseguente deliberazione di determinate richieste di contributo aderenti alle Sessioni erogative.
5. In motivate circostanze eccezionali o in casi d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, al di fuori delle consuete Sessioni erogative, contributi a favore dei soggetti richiedenti.
6. Nell'ambito dell'attività istituzionale, il Consiglio di Amministrazione tiene conto di eventuali situazioni di conflitto di interessi tra i componenti gli Organi e/o il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso degli stessi, da un lato ed i soggetti richiedenti il contributo, dall'altro; a tal fine hanno rilevanza eventuali incarichi ricoperti nei relativi Organi o qualsiasi forma di collaborazione continuativa intrattenuta con i medesimi. Le situazioni di conflitto di interessi devono essere dichiarate dai soggetti interessati, i quali non possono partecipare alle relative discussioni e deliberazioni, a meno di incarichi ricoperti su designazione e per conto della stessa Fondazione; eventuali situazioni di conflitto di interessi riguardanti il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale e/o il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso degli stessi devono essere riferite al Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

(Erogazione dei contributi)

1. Il Direttore Generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
2. Alla comunicazione sulla decisione positiva riguardante l'erogazione è allegato un modulo di accettazione contenente le indicazioni sulle modalità con cui sarà erogato il contributo. Il modulo

deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal responsabile del soggetto beneficiario e fatto pervenire in Fondazione, quale condizione necessaria ma non sufficiente per la conseguente erogazione.

3. La Fondazione eroga i contributi a consuntivo, a fronte delle spese sostenute e documentate da parte dei beneficiari, nonchè a seguito dell'avvenuta compilazione e invio del questionario riguardante lo svolgimento e i risultati dell'iniziativa realizzata. In casi particolari è consentita un'anticipazione fino ad un massimo del 50% del concesso contributo. In ogni caso le spese devono essere adeguatamente rendicontate.
4. I giustificativi di spesa prodotti al fine dell'erogazione del concesso contributo non possono essere utilizzati, limitatamente all'importo erogato, per ottenere eventuali contributi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.
5. Per contributi di modesta entità il Consiglio di Amministrazione può stabilire procedure semplificate di rendicontazione, quale ad esempio l'autocertificazione.
6. Ogni variazione, anche parziale, dell'oggetto o del destinatario del contributo deve essere previamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, pena la revoca del conferito apporto finanziario.
7. Eventuali proroghe delle previste tempistiche di realizzazione e rendicontazione dell'iniziativa possono essere concesse, previa verifica della motivazione adottata, da parte della struttura operativa fino ad un massimo di 3 mesi e del Consiglio di Amministrazione per periodi di tempo superiori.

Art. 22

(Revoca o sospensione dei contributi)

1. Il Consiglio di Amministrazione può revocare, in tutto o in parte, il concesso contributo qualora:
 - a) sussistano concreti motivi e/o comportamenti che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione dell'iniziativa oggetto di contributo, con conseguente incameramento, in tutto o in parte, delle risorse a tal fine assegnate;
 - b) il beneficiario non abbia realizzato l'iniziativa entro le prestabilite tempistiche;
 - c) il beneficiario non intenda o non abbia dato seguito ai previsti contenuti dell'iniziativa o alle indicazioni eventualmente conferite in proposito dalla Fondazione;
 - d) il beneficiario non abbia rendicontato, in tutto o in parte, le spese riferibili all'importo ricevuto in anticipo;
 - e) sia accertato, in sede di verifica della rendicontazione, l'utilizzo non conforme dei fondi erogati;
 - f) sia intervenuta, con sentenza definitiva, condanna penale riguardante la commissione di uno o più reati dolosi connessi all'iniziativa finanziata o commessi dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.

2. Il Consiglio di Amministrazione può sospendere, in tutto o in parte, il concesso contributo nel caso in cui venga a conoscenza di avviate indagini o di condanna penale non definitiva riguardante la commissione di uno o più reati dolosi connessi all'iniziativa finanziata o commessi dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, oltre che in presenza di contenziosi di altra natura che possano pregiudicare gravemente la stessa iniziativa.
3. Al fine di accertare se sussistano, nei casi di specie, le condizioni di cui ai commi precedenti, la struttura operativa effettua le più opportune analisi periodiche dei contributi non ancora erogati, in tutto o in parte.
4. Nei casi ritenuti opportuni e in ogni caso nelle ipotesi di cui alle lett. d), e) - f) del comma 1 del presente articolo, la Fondazione richiederà la restituzione, in tutto o in parte, delle somme versate.

Art. 23

(Monitoraggio e valutazione dei risultati)

1. La struttura operativa, sulla base di criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione in fase di deliberazione dei contributi, effettua per gli interventi oggetto di contributo:
 - a) il monitoraggio, appurandone lo stato di avanzamento al fine di verificare il corretto svolgimento delle previste attività;
 - b) la verifica, a campione, dell'effettiva e coerente realizzazione delle iniziative oggetto di contributo e delle spese in tal modo sostenute;
 - c) la valutazione dei risultati, al fine di appurare, in termini quantitativi e qualitativi, gli esiti delle attività condotte;
 - d) la valutazione degli effetti, al fine di rilevare, in maniera strutturata, gli impatti determinati dalle attività condotte in termini di benefici prodotti per la comunità di riferimento.
2. Gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni sono portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.
3. La struttura operativa predispone, con cadenza semestrale, l'analisi sullo stato di avanzamento - in termini economici ed operativi - dei Progetti propri e Bandi, con indicazione delle criticità eventualmente emerse rispetto all'iniziale Piano di lavoro.
4. La struttura operativa effettua ogni anno il monitoraggio, a livello provinciale, di alcuni indicatori significativi dell'andamento dei diversi Settori di intervento, al fine di determinare il quadro complessivo dello stato e dell'evoluzione della comunità di riferimento.
5. Le analisi e le verifiche di cui ai commi precedenti sono portate all'attenzione e illustrate ai competenti Organi della Fondazione.

Art. 24

(Rapporto annuale)

1. Contestualmente alla predisposizione del Bilancio d'esercizio e della Relazione sulla gestione, viene realizzato un dettagliato Rapporto su tutta l'attività istituzionale svolta nell'anno precedente.
2. Il Rapporto annuale è approvato dal Consiglio Generale contestualmente al Bilancio di esercizio e alla Relazione sulla gestione e ne costituisce parte integrante in qualità di Bilancio di Missione.

TITOLO VI

PUBBLICITÀ della DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE e NORME TRANSITORIE

Art. 25

(Pubblicità)

1. Lo Statuto, il presente Regolamento, il Piano Programmatico Pluriennale, il Documento Programmatico Previsionale annuale, le Sessioni erogative, i Bandi, il Rapporto annuale, l'elenco di tutti i contributi deliberati, le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore ad Euro 50 mila ed eventuali altri rilevanti documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.
2. Sul sito internet della Fondazione vengono inoltre indicate:
 - a) le procedure attraverso cui i richiedenti possono avanzare le relative istanze di contributo, con indicazione delle condizioni di accesso, dei criteri di selezione e del processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative, nonché gli esiti delle stesse;
 - b) con riguardo ai contributi assegnati, su richiesta di terzi, nell'ambito delle Sessioni erogative:
 - i risultati conseguiti nell'ambito delle singole iniziative, restituiti in forma aggregata, a seguito della rielaborazione dei dati e delle informazioni rese, al momento della rendicontazione, dai singoli destinatari di contributo mediante la compilazione di apposito questionario;
 - c) con riguardo ai singoli Progetti propri e Bandi:
 - i principali risultati conseguiti, i costi sostenuti per l'attuazione dell'iniziativa e, ove prevista e realizzata, gli esiti della valutazione ex post svolta sulla base di un piano definito ad inizio attività, che preveda apposite analisi sull'efficacia e/o sul rapporto costi/benefici e/o sull'impatto eventualmente generato dall'iniziativa.

Art. 26
(Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.
2. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.